




# REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE

## Integrativo per le Imprese richiedenti la certificazione ISO 45001

### nel Settore Costruzione ed Installazione Impianti - IAF 28

Organismo di certificazione

	05		
	04		
	03		
	02		
	01	Recepimento considerazione n. 7 da audit interno del 15/10/2020	26.10.2020
01	00	1a emissione	28.08.2019
17Ed.	Rev.	Motivo dell'emissione/revisione del documento	Data emissione
<input checked="" type="checkbox"/> Copia controllata <input type="checkbox"/> Copia non controllata			
Elaborata da:	Firma:	Approvata da:	Firma:
RGQ		RSC	
Emessa da:	Firma:		
AD			

## INDICE

<b>1</b>	<b>SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>DEFINIZIONI .....</b>	<b>4</b>
3.1	CANTIERI (SITI TEMPORANEI) .....	4
3.2	ATTIVITÀ DI “LAVORO ESTERNO” .....	4
3.3	ATTIVITÀ OGGETTO DI VALUTAZIONE .....	4
3.4	TIPOLOGIA DI OPERA .....	4
3.5	MACROTIPOLOGIA .....	4
<b>4</b>	<b>PREMESSA.....</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>SCOPO DEL CERTIFICATO .....</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>ESCLUSIONI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DI UN SGSSL NEL SETTORE IAF 28 .....</b>	<b>5</b>
6.1	ESCLUSIONE DI UN SITO/I .....	5
6.1.1	Organizzazioni con una pluralità di siti (certificazione multisito) .....	5
6.1.2	Certificazione parziale di un sito .....	7
<b>7</b>	<b>DEFINIZIONE DELLE GIORNATE / UOMO NELLE OFFERTE .....</b>	<b>8</b>
7.1	COMPLESSITÀ DEI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA NELLE ATTIVITÀ EDILI .....	8
<b>8</b>	<b>CRITERI PER L’ESECUZIONE DELLE VALUTAZIONI DEI SGSSL .....</b>	<b>9</b>
8.1	CONCETTO DI MACROTIPOLOGIA .....	9
8.2	CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI CANTIERI DA SOTTOPORRE AD AUDIT E RELATIVE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE .....	9
8.3	AUDIT INIZIALI (STAGE 1 + STAGE 2) .....	9
8.4	AUDIT DI SORVEGLIANZA.....	11
8.5	AUDIT DI RINNOVO .....	12
8.6	CRITERI SPECIFICI PER I RAGGRUPPAMENTI TRA IMPRESE .....	13
8.7	CAMPIONAMENTO DEI CANTIERI E DELLE ATTIVITÀ DI LAVORO ESTERNO.....	13
8.8	CAMPIONAMENTO DEI PROCESSI ESTERNALIZZATI (OUTSOURCING) .....	13

## 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento definisce regole applicative, ad integrazione e specificazione del Regolamento per la Certificazione dei Sistemi di Gestione (**IS10R**), per il rilascio, il mantenimento ed il rinnovo della certificazione di conformità alla norma **UNI ISO 45001** alle imprese il cui campo di attività ricade nel settore **IAF 28** "Imprese di costruzione, installazione di impianti".

Le presenti prescrizioni, unitamente al Regolamento per la Certificazione dei Sistemi di Gestione, hanno carattere contrattuale, come previsto dalle "condizioni generali del contratto" riportate in offerta e contengono una serie di prescrizioni che regolano il rapporto fra CERTITALIA (di seguito CAB) e l'Organizzazione cliente per tutta la durata del contratto di certificazione.

Il presente Regolamento descrive le varie situazioni che si presentano in fase di governo dell'attività del CAB nonché le modalità ed i requisiti per la valutazione dei Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza nel settore IAF 28, allo scopo di determinare la conformità alla norma applicabile. Tra i contenuti sono stabilite altresì le modalità per uniformare i criteri di esame delle informazioni riportate nel questionario informativo da parte delle imprese edili/impiantistiche e formulazione delle offerte di certificazione/rinnovo in base alla computazione del numero di addetti equivalenti.

Questo documento, pur evidenziando alcune particolarità per assicurare l'efficacia e l'affidabilità della certificazione nello schema SGSSL, è sviluppato in modo compatibile con il Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-05 nell'edizione vigente.

Il presente Regolamento vale anche come linea guida operativa nei confronti del personale dell'Organismo di Certificazione e degli auditor che, per compiti e responsabilità, deve attenersi alle modalità ed ai requisiti di valutazione appresso specificati.

Per quanto non previsto da questo Regolamento Integrativo e dal Regolamento per la Certificazione dei Sistemi di Gestione valgono le prescrizioni stabilite nei Regolamenti e nelle procedure interne del CAB.

## 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

- UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 "Requisiti per gli Organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione" - Parte 1: Requisiti, edizione vigente
- RG 01-01 "Regolamento per l'accREDITAMENTO degli Organismi di Certificazione del sistema di gestione" emesso da ACCREDIA, edizione vigente
- IAF MD 5 "Determination of audit time of quality and environmental management systems", edizione vigente
- IAF MD 22 "Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS)", edizione vigente (sostituisce EA-3/13 M:2016)
- UNI ISO 45001 "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – requisiti e guida per l'uso", edizione vigente

### Documenti interni di riferimento

- IS 10 R Regolamento per la certificazione di Sistemi di Gestione, edizione vigente
- IS 10 A "Pianificazione e conduzione degli Audit", edizione vigente
- IS 10 A SGSSL "Pianificazione e conduzione degli Audit (SCHEMA SGSSL)"

### **3 DEFINIZIONI**

Le definizioni dei termini non espressamente riportate nel presente paragrafo, sono richiamate nelle norme UNI ISO 45001, UNI EN ISO/IEC 17021-1, UNI EN ISO 19011, UNI CEI EN ISO/IEC 17000 in edizione vigente

#### **3.1 Cantieri (siti temporanei)**

Siti esterni nei quali esiste un'Organizzazione per uno specifico progetto. Ad esempio: cantieri di costruzione impegnativi e/o di lunga durata, installazioni maggiori o attività di servizio complesse di lungo termine.

#### **3.2 Attività di "lavoro esterno"**

Attività espletate da singole persone o piccoli gruppi della organizzazione presso una sede del committente, o altre sedi dallo stesso indicate, ovvero attività eseguite da unità mobili. Tipici esempi sono: servizio di Terzo Responsabile, installazione di impianti elettrici o termo-idraulici non complessi e computer, piccoli cantieri edili, etc.

#### **3.3 Attività oggetto di valutazione**

Tipologia di intervento associato ad una o più opere (progettazione, costruzione, installazione, manutenzione, ristrutturazione, etc.).

#### **3.4 Tipologia di opera**

Oggetto interessato dalla verifica ispettiva e da inserire nello scopo di certificazione (edifici civili, strade, ponti, impianti, etc.).

#### **3.5 Macrotipologia**

Raggruppamento di attività associate a una o più tipologie di opere che presentano rischi per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro omogenei.

### **4 PREMESSA**

L'approccio alla certificazione dei cantieri e dei siti mobili presenta peculiarità tali da richiedere la stesura di un documento che definisca specifiche regole applicative per una corretta ed efficace implementazione dei requisiti generali e riferimenti normativi applicabili per il rilascio di certificazioni di conformità alla norma ISO 45001:2018 alle imprese il cui campo di attività ricade nel settore di accreditamento IAF 28 "Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi".

Le seguenti regole applicative si applicano alla valutazione delle imprese che operano sia per conto di committenti privati che per conto di committenti pubblici. Esse sono finalizzate a garantire l'efficacia e l'omogeneità delle valutazioni, al fine di dare ragionevole fiducia sulle capacità del sistema di gestione delle imprese certificande e certificate di governare gli aspetti per la salute e sicurezza del servizio e delle opere (prodotti) forniti (sede, cantieri e opere realizzate).

## 5 SCOPO DEL CERTIFICATO

Lo scopo di certificazione dovrà fare riferimento esclusivamente alle attività e alle tipologie di opera che hanno formato oggetto di specifica valutazione da parte del Gruppo di Audit, secondo le regole esposte di seguito e nei paragrafi successivi.

Per le attività e le tipologie di opera l'Organizzazione intestataria deve dare evidenza di operare al momento dell'audit (o per le stesse è in grado di dimostrare di aver correttamente operato in passato (in caso di utilizzo di evidenze documentali).

Se in uno stesso cantiere sono effettuate lavorazioni **significative** in termini di sicurezza sui luoghi di lavoro riconducibili a più attività associate ad una o più tipologie di opere, l'audit presso quel cantiere può essere ritenuto valido per coprire l'insieme delle attività.

**Nota:** Il termine "costruzione" può essere sostituito dal termine "esecuzione" se tale dizione risulta più utile per chiarire meglio la tipologia dell'attività.

Le tipologie di opere da indicare nello scopo di certificazione possono essere utilmente correlate alle definizioni date dall'allegato A al DPR 207/2010 (Limitatamente alle disposizioni ancora in vigore) per le categorie, sia generali (OG) sia speciali (OS), con l'introduzione di eventuali limitazioni, se necessarie, traendo beneficio dal fatto che tale DPR ha consolidato nel mercato italiano una terminologia ben conosciuta e condivisa. La terminologia utilizzata deve essere sintetica e limitata, all'interno di tali categorie, a quanto effettivamente oggetto di audit; deve inoltre essere evitato l'uso di diciture eccessivamente generiche che non consentano di instaurare un legame diretto fra lo scopo della certificazione e quanto verificato in cantiere (es. installazione di impianti tecnologici, opere edili, costruzione di opere viarie, etc.).

Nella definizione dello scopo di certificazione di ciascun sito produttivo occorre riportare una descrizione delle attività, ovvero dei processi/fasi lavorative sotto il controllo dell'Organizzazione ed incluse nel campo di applicazione del SGSSL certificato, con un ragionevole grado di dettaglio per fornire l'idea dei possibili rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro associati ai processi aziendali che vengono svolti nel sito stesso, inclusi quelli affidati in appalto.

Tale approccio risulta tuttavia di difficile applicazione per imprese generali di costruzione e/o imprese che realizzano svariate attività/tipologie di opere in quanto porterebbe a formulare scopi di certificazione piuttosto complessi. Si riporta, quale esempio, uno scopo di certificazione formulato correttamente per un'impresa specializzata che realizza sotto servizi: "Costruzione e manutenzione di reti gas con relative opere accessorie (scavo, movimento terra e ripristino stradale)".

## 6 ESCLUSIONI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DI UN SGSSL NEL SETTORE IAF 28

### 6.1 Esclusione di un sito/i

#### 6.1.1 Organizzazioni con una pluralità di siti (certificazione multisito)

Le Organizzazioni che hanno più Unità Locali devono comprendere nel perimetro della propria certificazione tutte quelle che non risultano disporre di una propria autonomia finanziaria e tecnico funzionale<sup>1</sup>, ovvero che risultino dipendenti da un Datore di Lavoro che ha la responsabilità del sistema di Gestione per la SSL. Tali siti

<sup>1</sup> Intesa come propria responsabilità, autorità, potere decisionale, autonomia gestionale, disponibilità di risorse (cioè risorse umane e competenze specialistiche, infrastrutture organizzative, tecnologie e risorse finanziarie).





l'Organizzazione potrà chiudere documentalmente con l'invio delle evidenze che attestano la chiusura del corretto iter formale di iscrizione alla CCIAA dello specifico sito. Conseguentemente, il sito andrà poi riportato sul certificato.

Definiti i principi generali si può fare una considerazione su quella che è la principale e più diffusa forma di struttura "territoriale" delle Organizzazioni del settore edile/impiantistico.

Generalmente tale tipologia di Organizzazione svolge le sue attività amministrative, gestionali, direttive, procedurali (di ufficio) in un sito (per semplicità UFFICIO) ed esegue le sue attività produttive in un altro sito o più siti (per semplicità CANTIERE). In alcuni casi, tali Organizzazioni possiedono, inoltre, un sito ove vengono stoccati i mezzi d'opera e/o i materiali necessari alla produzione (per semplicità DEPOSITO).

In caso di assenza di un DEPOSITO il GVI dovrebbe riportare evidenze della gestione di mezzi ed attrezzature.

Il sito UFFICIO, ovviamente non può essere mai escluso. Sarebbe opportuno da parte del GVI inoltre riportare evidenze relative a situazioni quali UFFICIO presso "commercialista", presso terzi in genere; UFFICIO in co-working, etc.

Il sito CANTIERE inteso come "cantiere temporaneo o mobile" (Rif. art. 89, comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/2008 in cui sono eseguiti lavori edili o di ingegneria civile di cui all'ALLEGATO X), ovviamente non può essere mai escluso dal SGSSL in quanto rappresentativo delle attività produttive dell'Organizzazione nonché rappresentazione dei principali rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, ma in quanto temporaneo può non essere riportato sul certificato.

In alcuni casi, talune Organizzazioni, hanno provveduto ad iscrivere un cantiere tra le sedi operative presso la competente Camera di Commercio. Tale iscrizione viene generalmente effettuata perché trattasi di cantieri di lunga durata (per esempio opere infrastrutturali) o per motivazioni commerciali o altre motivazioni. L'esclusione dal SGSSL non è ammessa in ogni caso, ma sul certificato potrebbero valere i seguenti principi:

- a) Se trattasi di cantiere con una durata superiore ai 3 anni sarebbe opportuno l'inserimento nel certificato del suddetto sito.
- b) Nei casi di cantieri con una durata inferiore ai 3 anni o negli altri casi (con motivazione adeguata da parte dell'Organizzazione) il cantiere potrebbe essere non riportato sul certificato (anche se compare sulla visura camerale).

Il sito DEPOSITO, ove nello stesso siano presenti rischi per la salute e sicurezza "significativi", non può essere escluso dal campo di applicazione del SGSSL e deve essere riportato sul certificato se presente sulla visura camerale (se non presente si attiva l'iter di cui sopra).

Se non presente in visura camerale e se l'Organizzazione per esempio detiene mezzi e materiali presso un fornitore, il quale contrattualmente gestisce il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza e tale aspetto viene gestito tra i rischi dall'Organizzazione, può ritenersi accettabile che esso, comunque incluso nel campo di applicazione, non sia tracciato sul certificato.

### 6.1.2 Certificazione parziale di un sito

Non è consentita la certificazione parziale di un sito, intesa come certificazione di alcuni dei suoi processi o dei processi di alcune aree e non è consentita la certificazione di una parte di un processo. Ove un'Organizzazione richieda di certificare il proprio SGSSL dovranno essere inclusi nel sistema tutti i processi e le aree dell'Organizzazione senza esclusione alcuna. Al fine di avere evidenza del rispetto di tale requisito l'Organizzazione dovrà individuare ed analizzare tutti i processi includendoli in un ciclo di miglioramento continuo del SGSSL.

## 7 DEFINIZIONE DELLE GIORNATE / UOMO NELLE OFFERTE

Il Responsabile dei Schema deve pianificare l'attività di audit sulla singola organizzazione a valle di un inquadramento generale della stessa. Ne consegue che il Responsabile di Schema deve innanzi tutto identificare, prima dell'audit di certificazione, le caratteristiche organizzative e gestionali della singola impresa da certificare (impresa generale, impresa specializzata, consorzio), la tipologia, la dimensione e la numerosità dei cantieri, il tipo di attività svolte direttamente ed appaltate, la complessità dei rischi per la sicurezza, ovvero la natura, il numero e la gravità dei rischi di SSL tipici di un'Organizzazione che opera nel settore Edile.

Per lo schema in questione, il numero effettivo di personale, quando incluso nell'ambito del campo di applicazione della certificazione, deve includere anche il personale di appaltatori e subappaltatori sotto il controllo o l'influenza dell'Organizzazione che possono avere un impatto sulle prestazioni del SGSSL dell'Organizzazione.

Allo scopo di predisporre l'offerta prima dello Stage 1, il Responsabile di Schema deve considerare, nel riesame del contratto, la selezione dei cantieri in modo da assicurare che il campione di cantieri scelto sia rappresentativo di tutti i rischi per la SSL correlati ai processi produttivi oggetto di certificazione.

Il Regolamento di CERTITALIA e l'offerta contengono la clausola che consente di modificare le gg/u in funzione di quanto si riscontra nello Stage 1, in particolare le problematiche sul campionamento dei cantieri e numero di subappaltatori operanti.

I tempi di audit devono essere calcolati sulla base del documento IAF MD 5 vigente, considerando l'organico complessivo degli addetti dell'organizzazione (sede + cantieri).

### 7.1 Complessità dei rischi per la salute e sicurezza nelle attività edili

Ai fini della definizione dei tempi di audit, inoltre, il numero degli addetti viene incrociato con le categorie di complessità dei rischi in materia di salute e sicurezza delle categorie OS e OG in cui l'Organizzazione opera.

Per quanto stabilito dal documento IAF MD 5, vigente, ai fini del calcolo dei tempi di audit si ritengono ad alto rischio tutti i processi realizzativi che ricadono le attività edili<sup>2</sup>.

In presenza di un'Organizzazione operante in 2 o più ambiti operativi appartenenti a diversi livelli d'impatto fa fede quello ad impatto maggiore, sempreché si tratti dell'attività prevalente dell'Organizzazione (se il livello di impatto maggiore è relativo ad attività accessorie e non prevalenti è ritenuto plausibile applicare il livello di impatto minore, se tale impatto è quello della attività prevalente). Se non vi è una spiccata prevalenza tra gli ambiti operativi è possibile prendere a riferimento il valore medio calcolato dal peso di ciascuna attività.

Fattori di riduzione ed incremento delle giornate uomo, all'interno dell'intervallo di tolleranza fissato dal documento IAF MD 5, sono considerati inoltre (senza carattere di esaustività o completezza):

- numero dei cantieri aperti al momento della certificazione;
- complessità dei cantieri (es. cantieri con numerose attività appaltate);
- numero di OS/OG in cui l'Organizzazione opera e di conseguenza il numero di cantieri da sottoporre ad audit in campo;
- distribuzione geografica dei cantieri da sottoporre ad audit in campo.

---

<sup>2</sup> Costruzioni e demolizioni industriali e civili (compreso il completamento degli edifici con attività di installazione elettrica, idraulica e di condizionamento).



## 8 CRITERI PER L'ESECUZIONE DELLE VALUTAZIONI DEI SGSSL

### 8.1 Concetto di Macrotipologia

L'attività di audit deve essere effettuata in sede e in cantiere come specificato nei paragrafi seguenti. Non è possibile rilasciare certificazioni in assenza di un audit in campo (presso cantiere/i o attività di lavoro esterno).

Ai soli fini della scelta dei cantieri da sottoporre ad audit, le diverse tipologie di opere (ovvero le opere generali di costruzione e speciali), sono raggruppabili nelle seguenti Macrotipologie per i SGSSL, in quanto considerate "categorie" omogenee per la tipologia ed affinità di rischi per la salute e sicurezza presenti:

Tabella 1

	Macro tipologia per i SGSSL	Tipologia d'opera
A	Opere edili e complementari	OG1 + OG2 + OS1 + OS2/A + OS2/B + OS6 + OS7 + OS8 + OS13 + OS18/A + OS18/B + OS20/A + OS20/B + OS21 + OS22 + OS23 + OS25 + OS32 + OS33
B	Opere infrastrutturali e complementari	OG3 + OG4 + OG5 + OG6 + OG7 + OS1 + OS10 + OS11 + OS12/A + OS12/B + OS21 + OS26 + OS29 + OS31 + OS35
C	Opere impiantistiche	OG9 + OG10 + OG11 + OS3 + OS4 + OS5 + OS9 + OS16 + OS17 + OS19 + OS27 + OS28 + OS30
D	Opere di riqualificazione ambientale	OG8 + OG12 + OG13 + OS15 + OS24
E	Opere per la gestione rifiuti	OS14

Verde: Opere Generali; Giallo: Opere specialistiche

### 8.2 Criteri per la definizione dei Cantieri da sottoporre ad audit e relative metodologie di valutazione

In generale, in ogni audit, deve essere verificato in campo almeno un cantiere (riferito ad una o più Macro tipologia SGSSL, di cui alla precedente tabella 1). Se in uno stesso cantiere sono effettuate tipologie e di opera riconducibili a più Macrotipologie, l'audit presso quel Cantiere può essere ritenuto valido per coprire tutte le Macrotipologie. Le lavorazioni di cantiere devono trovarsi in uno stadio di avanzamento significativo in termini di valutazione della sicurezza.

All'interno della Macrotipologia di riferimento, tutte le attività/tipologie di opere rientranti nello scopo di certificazione devono comunque essere stati verificati in cantiere nel corso del periodo di durata della validità della certificazione (inteso come periodo al termine del quale occorre procedere alla rivalutazione completa del SGSSL ai fini del rinnovo della certificazione).

### 8.3 Audit iniziali (Stage 1 + Stage 2)

La scelta dei cantieri da sottoporre ad audit iniziale e relativi aspetti logistici saranno definiti dal Responsabile di Schema in occasione dell'emissione dell'offerta per le attività di certificazione. L'Organizzazione è, quindi, tenuta a fornire a CERTITALIA l'elenco dei cantieri e i relativi dati utilizzando l'apposita modulistica fornita.

Eventuali significativi scostamenti della situazione cantieri dell'Organizzazione rispetto alla previsione iniziale devono essere prontamente segnalati dall'Organizzazione al Responsabile di Schema/RGVI che procederanno, secondo necessità, alla ripianificazione delle attività di audit.

In sede di audit di certificazione iniziale sarà definito uno scopo di certificazione in riferimento alle attività ed alle tipologie di opera svolte dall'Organizzazione, come verificate dal GVI; tale scopo farà riferimento a una o più Macrotipologie SGSSL (vedere tabella 1 Macrotipologie per i SGSSL sopra riportata).

Ad esempio:

Scopo richiesto	Cantieri da auditare 1° caso	Cantieri da auditare 2° caso	Attività / Tipologie di opera rientranti nella Macrotipologia SGSSL
Costruzione di edifici civili. Esecuzione di opere di verde e arredo urbano.	1=> Cantiere le cui attività/ tipologie di opera sono riconducibili alla costruzione di un edificio civile 2=> Cantiere le cui attività/ tipologie di opera sono riconducibili alla esecuzione di opere di verde e arredo urbano	1=> Cantiere le cui attività/ tipologie di opera sono riconducibili alla costruzione di un edificio civile ed alla esecuzione di opere di verde e arredo urbano	Macrotipologia => A  Macrotipologia => D

### UTILIZZO DI EVIDENZE DOCUMENTALI IN SOSTITUZIONE DI AUDIT IN CAMPO NEI CANTIERI

L'utilizzo delle evidenze documentali è consentito per la verifica di **una o più di una** attività associata ad una tipologia di opera all'interno di una Macrotipologia SGSSL in cui è stato possibile verificare almeno un cantiere.

Quanto sopra, purché le attività oggetto della documentazione di cui trattasi non siano concluse da oltre 3 anni, salvo eventuali prescrizioni legislative applicabili a specifiche attività.

In sede di audit iniziale potrà essere inserita nello scopo di certificazione (attraverso una verifica documentale) **una o più di una** ulteriore attività/tipologia di opera inclusa però nella stessa Macrotipologia SGSSL di un cantiere visto in campo, **sempreché siano contemplate attività con rischio per la SSL più "basso" di quelle verificate in cantiere.**

Queste evidenze documentali devono dimostrare che l'Organizzazione abbia eseguito le attività nel pieno rispetto della normativa cogente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Esempio:

Scopo richiesto	Cantiere verificato in campo	Cantiere verificato con evidenze documentali sostitutive	Scopo rilasciato
Costruzione di edifici civili (A). Finiture di opere generali di natura edile (A).	Cantiere le cui attività/ tipologie di opera sono riconducibili alla costruzione di un edificio civile	Cantiere le cui attività/ tipologie di opera sono riconducibili alla realizzazione di finiture di opere generali di natura edile	Costruzione di edifici civili. Finiture di opere generali di natura edile.
Installazione impianti elettrici. Manutenzione impianti idrico sanitari (C)	Cantiere le cui attività/ tipologie di opera sono riconducibili alla installazione di impianti elettrici	Cantiere le cui attività/ tipologie di opera sono riconducibili alla manutenzione di impianti idrico - sanitari	Installazione impianti elettrici. Manutenzione impianti idrico sanitari.

**Nota:** Ai fini della riconferma triennale delle attività presenti in scopo di certificazione, eventualmente assegnate su base documentale in occasione dell'audit iniziale, sarà comunque necessario procedere ad una ulteriore verifica delle stesse in cantiere nel corso del periodo di durata della validità della certificazione (o periodo al termine del quale occorre procedere alla rivalutazione completa del SGSSL ai fini del rinnovo della certificazione (vedi anche succ. § 8.5).

Il GVI può considerare elementi documentali quali evidenze oggettive di una corretta gestione degli elementi attestanti la gestione in tema di sicurezza delle opere, in sostituzione dell'audit in cantiere/sito. Dette evidenze documentali devono essere rappresentative, secondo applicabilità, dai seguenti elementi (senza carattere di esaustività e completezza):

- Identificazione e valutazione della documentazione messa a disposizione per il cantiere (es. POS, PSC, PI.M.U.S., DUVRI, Piano di gestione delle emergenze, Schede di sicurezza per le sostanze pericolose e le miscele, Dichiarazioni di conformità del quadro e dell'impianto elettrico, dell'impianto di messa a terra e dell'impianto di protezione contro la scariche atmosferiche, Verbali di consegna dei DPI, Libretto d'uso e manutenzione delle attrezzature [macchine, apparecchi, utensili, impianti] comprensivo di riferimenti

alla conformità ai requisiti generali di sicurezza [marcatura CE], CPI, etc.);

- Identificazione e valutazione della documentazione inerente le competenze del personale presente in cantiere (es. manovratori mezzi meccanici, lavoro in quota, ambienti confinati, etc.);
- Identificazione e valutazione dei rischi per la salute e sicurezza significativi della commessa/cantiere;
- Documentazione di pianificazione e controllo della conformità legislativa;
- Documentazione con validità legale relativa a licenze, permessi, abilitazioni e autorizzazioni;
- Procedure operative relative alle attività di cantiere;
- Registros che evidenzino l'applicazione in campo delle procedure;
- Evidenza della conduzione degli audit interni;
- Rispetto del contratto stipulato con il Committente in relazione agli aspetti di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili.

Quanto sopra, purché le attività oggetto della documentazione di cui trattasi non siano concluse da oltre 3 anni, salvo eventuali prescrizioni legislative applicabili a specifiche attività.

## 8.4 Audit di Sorveglianza

L'audit di sorveglianza deve prevedere almeno un audit in cantiere. Ove possibile è preferibile campionare le attività in scopo alternativamente.

Nelle verifiche di sorveglianza **non è ammesso** l'audit su base documentale.

Per il mantenimento dello scopo rilasciato non è necessario che venga condotto un audit in cantiere per ogni Macrotipologia SGSSL cui ricadono le attività/tipologie di opere dello scopo di certificazione, ma è sicuramente un'opzione praticabile e consigliata in presenza di uno scopo ampio ed articolato le cui attività / tipologie di opera sono riferibili a più Macrotipologie SGSSL.

Nel caso in cui l'Organizzazione abbia attivo un solo cantiere le cui attività / tipologie di opera non rientrano in quelle relative allo scopo rilasciato, viene estesa la certificazione a prescindere dalla Macrotipologia SGSSL a cui appartiene.

Esempio:

Scopo rilasciato	Unico cantiere attivo in sorveglianza	Scopo di certificazione conseguente
Costruzione di edifici civili (A). Finiture di opere generali di natura edile (A).	Cantiere le cui attività/ tipologie di opera sono riconducibili alla esecuzione di opere di verde e arredo urbano (D)	Costruzione di edifici civili. Finiture di opere generali di natura edile. (Macrotipologia => A) Esecuzione di opere di verde e arredo urbano. (Macrotipologia => D)

È sempre escluso l'utilizzo di evidenze documentali sostitutive nei casi di richiesta di estensione del campo di applicazione della certificazione; l'estensione di una attività associata ad una tipologia di opera può essere concessa solo a seguito di audit in un cantiere operativo e significativo. Qualora sia richiesta una estensione dello scopo di certificazione, concomitante o meno con un audit di sorveglianza programmato, dovrà essere effettuato un audit in campo in almeno un cantiere, per comprendere le attività/tipologia di opera che sono oggetto di estensione dello scopo di certificazione.

Esempio:

Scopo presente	Richiesta di estensione	Cantiere/i auditato	Scopo di certificazione esteso
Manutenzione di edifici civili. Installazione di impianti idrico sanitari.	<b>Installazione impianti elettrici</b>	1=> Cantiere le cui attività/ tipologie di opera sono riconducibili alla <b>installazione di impianti elettrici</b>	Manutenzione di edifici civili. Installazione di <b>impianti elettrici</b> e idrico sanitari

Scopo presente	Richiesta di estensione	Cantiere/i auditato	Scopo di certificazione esteso
Manutenzione di edifici civili. Manutenzione di impianti idrico sanitari.	<b>Manutenzione impianti elettrici.</b> <b>Installazione impianti di climatizzazione</b>	1=> Cantiere le cui attività/ tipologie di opera sono riconducibili alla <b>manutenzione di impianti elettrici.</b> 2=> Cantiere le cui attività/ tipologie di opera sono riconducibili alla <b>installazione di impianti di climatizzazione</b>	Manutenzione di edifici civili, Manutenzione di impianti idrico sanitari ed impianti elettrici. Installazione di impianti di climatizzazione.

Gli audit di sorveglianza sono effettuati almeno una volta l'anno (anno solare), fatta eccezione negli anni di rinnovo della certificazione. La data del primo audit di sorveglianza, successivo alla certificazione iniziale, non può superare i 12 mesi dalla data di decisione di certificazione.

Considerata la particolarità del settore e per tener conto di eventuali periodi d'inattività delle imprese coinvolte o in presenza di attività in stato di non significatività da un punto di vista ambientale, le tolleranze sugli intervalli di sorveglianza possono essere ampliate fino a + tre mesi, limitatamente alle sole attività di cantiere, rispetto all'anno solare previsto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.

Gli altri audit di sorveglianza sono pianificati nell'anno solare del secondo anno a 24 mesi successivamente all'audit di certificazione / rinnovo e possono essere effettuati con una tolleranza ammessa di + 3 mesi dalla data programmata, ma comunque entro l'anno solare. Anche in questo caso è ammesso il posticipo di + 3 mesi, limitatamente alle sole attività di cantiere, rispetto all'anno solare nel quale ricade detta programmazione.

A titolo puramente esemplificativo di quanto su indicato, qualora, a seguito di indisponibilità di cantieri attivi, non sia possibile effettuare l'audit in campo è possibile eseguire gli audit in sede e documentali nei tempi pianificati e posticipare le visite in cantiere fino a + 3 mesi. Se gli audit in campo richiesti non possono comunque essere svolti, verrà disposto per la riduzione e/o sospensione lo scopo di certificazione.

## 8.5 Audit di Rinnovo

In sede di audit di rinnovo, a consuntivo, al fine del mantenimento dello scopo di certificazione rilasciato:

- Devono essere state verificate in cantiere nel corso del periodo di durata della validità della certificazione (o periodo al termine del quale occorre procedere alla rivalutazione completa del SGSSL ai fini del rinnovo della certificazione) **almeno 2 volte le singole Macrotipologie SGSSL** mediante l'audit di uno o più processi realizzativi in essa compresi.
- Per l'utilizzo di evidenze documentali in sostituzione di audit in campo nei cantieri sono previste le stesse modalità per la fase di audit iniziale, purché le attività oggetto della documentazione di cui trattasi non siano concluse da oltre 3 anni, salvo eventuali prescrizioni legislative applicabili a specifiche attività.
- Devono essere state verificate in campo, almeno una volta, le attività/tipologie di opera eventualmente verificate su base documentale, nel periodo che intercorre dalla certificazione iniziale al rinnovo o dal rinnovo al rinnovo successivo. Ciò significa che se nell'audit di certificazione sono state assegnate attività/tipologie di opera con una verifica documentale, e durante il ciclo di certificazione (audit di rinnovo incluso) non sono stati visionati dei cantieri riferiti a tali processi realizzativi, si procede a una riduzione di scopo.

L'audit di rinnovo viene considerato, sia come atto conclusivo del triennio trascorso, sia come base di partenza per il triennio successivo.

In casi eccezionali di accertate e gravi difficoltà dell'Organizzazione nel disporre di cantieri operativi in occasione del periodo previsto per l'audit di rinnovo e previa preventiva comunicazione, a cura



dell'Organizzazione, di tale situazione a CERTITALIA, si procede comunque con l'audit nei tempi previsti, sia pur limitandosi, solo per ciò che attiene alle verifiche connesse alle attività di cantiere, alla valutazione dei documenti di registrazione. Ad esito positivo dell'audit nei termini sopra descritti, CERTITALIA potrà proporre al proprio Organo Deliberante, il rilascio del rinnovo della certificazione, subordinato tuttavia all'effettuazione di un audit addizionale in campo, non appena l'Organizzazione avrà comunicato l'avvio di attività di cantiere e comunque entro tre mesi dal rinnovo della certificazione.

## 8.6 Criteri specifici per i raggruppamenti tra imprese

Il mercato italiano delle costruzioni vede con elevata frequenza la costituzione di raggruppamenti temporanei di imprese (ATI), di tipo orizzontale (raggruppamento fra imprese con omogenee caratteristiche produttive) e questo costituisce, in fase di audit di certificazione o sorveglianza, una difficoltà aggiuntiva per CERTITALIA.

Fermo restando il principio che le ATI non sono, per loro natura, certificabili e che quanto segue si riferisce esclusivamente alle organizzazioni singole che costituiscono le stesse ATI, CERTITALIA deve rispettare i seguenti criteri:

- Deve essere sempre verificato che il SGSSL dell'organizzazione ponga a carico della stessa un preciso obbligo di predisposizione di quanto necessario perché l'ATI orizzontale (o la società consortile costituita a valle dell'ATI), di cui è mandataria, operi in conformità ai requisiti applicabili della norma ISO 45001:2018;
- I cantieri gestiti da un'ATI, o dalla società consortile costituita a valle dell'ATI, possono sempre essere utilizzati per la valutazione del SGSSL della organizzazione che opera in qualità di mandataria dell'ATI orizzontale;
- Deve essere evitato di utilizzare il cantiere di un'ATI o della società consortile costituita a valle dell'ATI per valutare il SGSSL di un'organizzazione che opera in qualità di mandante;
- Nessun limite è posto nel caso di ATI di tipo verticale, ovvero di ATI di tipo orizzontale con suddivisione formalizzata del lavoro per lotti di produzione: in entrambi i casi infatti ciascuna organizzazione applica il proprio SGSSL.

Eccezionalmente è possibile certificare una ATI solo se rispetta la definizione di "organizzazione" di cui alla norma ISO 45001:2018, punto 3.1 (deve avere una propria struttura funzionale ed amministrativa), se è previsto che l'attività dell'ATI duri sul lungo periodo (almeno per il periodo di validità del certificato (3 anni) e se il SGSSL dell'ATI certificato consente il controllo di tutte le attività oggetto dello scopo del certificato, dei relativi aspetti di salute e sicurezza e di tutti gli addetti di qualsivoglia organizzazione associata che operino per conto dell'ATI.

## 8.7 Campionamento dei cantieri e delle attività di lavoro esterno

Per quanto in oggetto fare riferimento alle disposizioni contenute nel documento IS 10 A SGSSL "Pianificazione e conduzione degli Audit (SCHEMA SGSSL)".

## 8.8 Campionamento dei processi esternalizzati (outsourcing)

Per quanto in oggetto fare riferimento alle disposizioni contenute nel documento IS 10 A SGSSL "Pianificazione e conduzione degli Audit (SCHEMA SGSSL)".